



Misure di conservazione di Rete Natura 2000 nel Lazio

Stefano Sarrocco – ARP

LIFE COMEBIS

*Corso di aggiornamento su Rete Natura 2000
in ambito Costiero e Marino*

12-14 Novembre 2007





Quadro normativo di riferimento europeo e nazionale

- **Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli"** del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"** del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche

Recepite dalla normativa nazionale attraverso la

- **Legge 157/92** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- **DPR 357/97** "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e 120/2003
- **DM 3/9/02** "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"





Quadro normativo di riferimento europeo e nazionale

- **CONSIDERATO** che la **Direttiva 79/409/CEE** (Uccelli) stabilisce all'articolo 4, che *“per le specie elencate nell'Allegato I della stessa direttiva, sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”*
- **CONSIDERATO** altresì che la **Direttiva “Habitat” 92/43/CEE** prescrive, art. 6, che *“gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali”* coerenti alle esigenze ecologiche dei siti



Quadro normativo di riferimento europeo e nazionale

- **DPR 357/97** così come modificato ed integrato dal **DPR 120/2003** **individua** il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della direttiva Habitat nella **Regione o la Provincia Autonoma**
- Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, devono assicurare ai siti **opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie**, nonché la perturbazione delle specie
- Regioni e province autonome devono, inoltre, **adottare**, entro **sei mesi** dalla designazione delle ZSC, nonché per le ZPS già designate, le **misure di conservazione necessarie** che implicano all'occorrenza appropriati **piani di gestione specifici od integrati**



Misure minime facoltative ed obbligatorie delle due direttive ai SIC, ZSC e ZPS

- per “**misure di conservazione**” si deve intendere “quel complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente: **piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali**”
- L'articolo 6 la **Direttiva 92/43/CEE (Habitat)** stabilisce l'obbligo che “*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna **valutazione dell'incidenza** che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione medesimo.*”





Misure minime obbligatorie delle due direttive: la valutazione di incidenza



*“I proponenti di **piani territoriali, urbanistici e di settore**, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito...”*

*“I proponenti di **interventi** non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio...”*



Quadro normativo di riferimento regionale e nazionale: misure di conservazione

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 Agosto 2006, n. 533, “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale “

Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 17 Ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) (*GU n. 258 del 6-11-2007*)



Normativa di riferimento regionale: D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006 (BUR 10-10-2006)

le **misure di conservazione** generali contenute nell'Allegato A si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e fino alla emanazione della legge regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non **“per non più di diciotto mesi”**

- **la politica agricola comune (PAC 2003)**

*La mancata tempestiva adozione di misure di conservazione sarebbe di impedimento alla proficua utilizzazione, nelle Zone di Protezione Speciale, delle risorse comunitarie, nazionali e regionali afferenti al **Regolamento (CE) 1698/2005** con grave danno per gli stessi interessi di natura ambientale, nonché economica e sociale:*

- Condizionalità: pagamento unico per azienda subordinato alla salvaguardia ambientale
- Indennità Natura 2000: connessi a svantaggi da 79/409 e 92/43/CEE
- Pagamenti agroambientali: impegni volontari agroambientali



D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006

Norme generali:

- a) per le specie o sottospecie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, presenti nel territorio regionale è fatto divieto di:
 - catturare o uccidere deliberatamente esemplari di tali specie con qualsiasi metodo;
 - distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
 - raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle vuote;
 - disturbare deliberatamente le specie in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
 - di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura



D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006

Regolamentazione dell'attività venatoria

è vietato tra l'altro:

- l'anticipazione dell'attività venatoria
- caccia a Coturnice e Combattente
- l'uso dei pallini di piombo nelle zone umide
- ampliamento o nuove *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile*
- l'attività venatoria in deroga di cui alla direttiva 79/409/CEE art. 9 lett. c



D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006

è vietato inoltre

- il rilascio di specie animali **alloctone** o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Sono fatte salve, altresì, le attività zootecniche.

- I piani ed i programmi di immissioni (*semine e ripopolamenti*) a fini alieutici o venatori, vanno comunque sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza



D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006



Regolamentazione del disturbo ai siti riproduttivi e di svernamento:

- avvicinamento,
- arrampicata
- sorso zone umide



Conservazione degli habitat è vietato:

- taglio vegetazione acquatica e riparia
- “spietramento” nei pascoli e prati permanenti;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie;
- **conversione dei pascoli permanenti**





Ulteriori misure regolamentari

è vietato:

- attività sportive agonistiche a motore fuori dalle strade asfaltate
- rodenticidi (anticoagulanti II generazione e fosfuro di zinco) sul campo
- la realizzazione di impianti eolici

- Messa in sicurezza elettrodotti di media ed alta tensione contro elettrocuzione e collisione avifauna

- nelle zone agricole di recinzioni permanenti

D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006



Conservazione degli habitat forestali

• *Rilascio di matricine nei boschi cedui:*

Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale deve essere almeno di:



- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno)

D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006

Conservazione degli habitat forestali

- Provvigioni minime nei boschi di alto fusto
- Deroga alle estensioni delle tagliate ad un max del 50%
- Isole di biodiversità nei boschi (>3 ha, 2-3%)
- Epoca delle tagliate (15/3-30/6 o 31/7, deroghe in VI)
- Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa
- Apertura nuove strade
- Ripristino cedui invecchiati in matricinati, a sterzo in coetanei, fustaie disetanee in coetanee






DECRETO 17 Ottobre 2007 - *Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*

- **I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale**
- **Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)**
- **Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)**



DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)

- Decreti per la designazione delle ZSC sono adottati d'intesa con regioni e province autonome e contengono misure di conservazione
- Entro **sei mesi** dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le misure e comunicato il soggetto affidatario



**SIC n. 183 ha 143.163
sup. reg. 8,3%**





DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)




In ZSC Divieto di:

- bruciatura stoppie e paglie
 - su seminativi e superfici set-aside di garantire una copertura vegetale naturale, sfalcio ... almeno una volta all'anno (divieto tra 1° marzo e il 31 luglio)
- di conversione della superficie a pascolo permanente ed eliminazione degli elementi naturali, terrazzamenti e livellamenti
- esercizio della pesca con reti da traino *etc* sulle praterie di posidonie o di altre fanerogame marine e su habitat coralligeni e letti di maerl
- di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in zone umide, dalla stagione venatoria 2008/09.

DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

- Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto **entro tre mesi** dal DM ed assegnano ciascuna ZPS ad una o piu' delle tipologie
- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte e per specifiche tipologie
- **Entro sei mesi** dalla loro adozione, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero le misure di conservazione nonche' il soggetto affidatario



**ZPS n.42 ha 410.797
sup. reg. 23,8%
(ZPS n. 42 ha 242.660)**





DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (**ZPS**)

13 tipologie ambientali di riferimento:

1. ambienti aperti alpini
2. ambienti forestali alpini
3. **ambienti aperti delle montagne mediterranee**
4. **ambienti forestali delle montagne mediterranee**
5. **ambienti misti mediterranei**
6. **ambienti steppici**
7. **colonie di uccelli marini**
8. **zone umide**
9. **ambienti fluviali**
10. **ambienti agricoli**
11. risaie
12. **corridoi di migrazione**
13. **valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche**

DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

Per attività venatoria divieto di

- caccia nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e informa vagante per due giornate, prefissate dal calendario alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati
- effettuazione della preapertura
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in zone umide, dalla stagione venatoria 2008/09
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone
- abbattimento di pernice bianca, combattente, moretta
- svolgimento dell'attivit  di addestramento di cani da caccia prima 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento cani e per le gare cinofile e ampliamento di quelle esistenti





DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

E' fatto inoltre divieto

- realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonche' ampliamento di quelli esistenti
- realizzazione di nuovi impianti eolici (ad ecc. già in VI e 20 kw)
- realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci (ad ecc. già in VI e pianif.)
- apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti
- messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione



DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

Parimenti alle ZSC è fatto divieto di:

- bruciatura stoppie e paglie
- su superfici seminativi e set-aside di garantire una copertura vegetale, naturale sfalcio ... almeno una volta all'anno (divieto tra 1° marzo e il 31 luglio)
- di conversione della superficie a pascolo permanente ed eliminazione degli elementi naturali, terrazzamenti e livellamenti
- esercizio della pesca con reti da traino etc sulle praterie di posidonie o di altre fanerogame marine e su habitat coralligeni e letti di maerl





DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

Sono inoltre da promuovere e incentivare:

- la repressione del bracconaggio;
- la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.





DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

Per ognuna delle 13 tipologie ambientali di riferimento sono previsti

- **Obblighi e divieti**
- **Regolamentazione**
- **Attività da favorire**



DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

Ambienti forestali delle montagne mediterranee

Obblighi e divieti:

- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura
- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione
- avvicinamento siti riproduttivi
- apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

- conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di ridotta estensione
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;





DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)



Zone umide

Obblighi e divieti:

- di bonifica
- di abbattimento, prima del 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino, pavoncella;
- monitoraggio del livello idrico delle zone umide

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie
- costruzione di nuove serre fisse;
- caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- trattamento delle acque reflue di ittiocoltura
- realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione
- interventi di controllo e gestione della vegetazione
- pesca con nasse e trappole



DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)



Zone umide

Attività da favorire:

- riduzione dei nitrati
- incentivazione dei metodi di agricoltura biologica
- creazione e mantenimento di fasce tampone
- creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- ripristino della vegetazione acquatica e riparia
- creazione di isole e zone affioranti
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione
- gestione periodica degli ambiti di canneto
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti



DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

Ambienti agricoli

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie
- utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi di elementi di interesse ecologico
- mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi
- riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici
- mantenimento stoppie o dei residui colturali
- adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica
- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri,
- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza
- agricoltura biologica e integrata;
- adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura



DM 17 Ottobre 2007: Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)



Colonie di uccelli marini

Obblighi e divieti:

- obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive
- divieto di accesso per animali da compagnia nonche' regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del transito, della balneazione, delle attivita' speleologiche, di parapendio e di arrampicata
- obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione

Regolamentazione di:

- caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne

Attivita' da favorire:

- sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione; adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie
- incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi





GRAZIE
dell'ATTENZIONE

